

**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CULTURALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
PER GLI ANNI 2024-2026**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati "le Parti", in conformità con l'Accordo di Cooperazione Culturale firmato il 3 maggio 1997, al fine di sviluppare lo scambio reciproco nei settori della cultura, della scienza e dell'istruzione, nonché di rafforzare le relazioni amichevoli tra i Paesi e i popoli, hanno concordato il seguente Programma di Cooperazione Culturale per gli anni 2024-2026.

1. ISTRUZIONE

1.1 Istruzione universitaria

1.1.1. Le parti promuovono la cooperazione diretta tra università e altri istituti di istruzione superiore attraverso:

la conclusione di documenti (memorandum e accordi) di cooperazione;
lo scambio di docenti, informazioni e dati;
cooperazione tra l'Associazione dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e l'omologa istituzione della Repubblica dell'Uzbekistan;
realizzazione di progetti di ricerca comuni, seminari e conferenze.

1.1.2 Le Parti si scambiano annualmente visite di tre professori universitari e/o candidati per un massimo di otto giorni al fine di stabilire contatti, individuare aree di ricerca scientifica di interesse per entrambe le Parti e avviare una cooperazione tra università o altri istituti di istruzione superiore.

1.1.3 La Parte italiana riferisce che l'istruzione superiore comprende l'istruzione artistica, musicale e coreutica, equivalente all'istruzione universitaria. Tale istruzione può essere conseguita sia in istituzioni pubbliche che private.

Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono elencate sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/gli-istituti>.

1.1.4 La parte italiana auspica lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni competenti dei due Paesi, al fine di realizzare programmi e progetti comuni nel campo dell'educazione artistica, musicale e coreutica.

1.1.5 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, anche nel quadro dei programmi dell'Unione Europea.

1.2 Insegnamento delle lingue

1.2.1 Le Parti prendono atto che in Italia non esistono cattedre per l'insegnamento della lingua uzbeka, mentre in Uzbekistan esiste una cattedra attiva. La Parte italiana valuterà la possibilità di continuare a finanziare cattedre di lingua e cultura italiana negli istituti di istruzione superiore uzbeki.

1.2.2 La Parte italiana analizzerà la possibilità di contribuire con fondi per il mantenimento di una cattedra di lingua e cultura italiana presso gli istituti di istruzione superiore uzbeki, nonché per l'erogazione di corsi di aggiornamento professionale per gli insegnanti locali, anche sotto forma di formazione a distanza.

1.2.3 La parte italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Diplomazia pubblica e culturale) analizzerà la possibilità, compatibilmente con il budget, di contribuire con fondi per l'acquisto di materiale didattico per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, corsi di aggiornamento professionale per insegnanti locali, anche nella forma della formazione a distanza.

1.2.4 Le Parti si impegnano a promuovere le rispettive lingue e culture nei due Paesi.

Titoli di studio

Le Parti si impegnano, attraverso lo scambio periodico di documenti, ad aggiornare la reciproca conoscenza dei sistemi di istruzione universitaria e della loro evoluzione, ai fini di una corretta valutazione comparativa dei relativi certificati e titoli di studio da parte delle autorità competenti di entrambi i Paesi.

2. BORSE DI STUDIO

2.1 I cittadini dell'Uzbekistan, studenti e candidati, potranno partecipare ai concorsi per le borse di studio annuali della Repubblica Italiana, assegnate in base alla capacità finanziaria del Paese. Il numero di mesi di borse di studio varierà di anno in anno e sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.

2.2 La Parte Uzbeka offrirà ai cittadini italiani la possibilità di usufruire di borse di studio di breve durata presso istituti di istruzione superiore in Uzbekistan in lingua e letteratura uzbeka o in altri settori dell'istruzione e della scienza di interesse per la Parte Italiana. Il numero di mesi di borse di studio varierà di anno in anno a seconda dell'accordo specifico tra le Parti.

3. CULTURA E ARTE

3.1 Eventi culturali e artistici

3.1.1 Le Parti si scambiano informazioni su festival, concorsi e competizioni culturali, artistiche e sportive internazionali e altre iniziative analoghe organizzate dai due Paesi. Le Parti facilitano inoltre la partecipazione reciproca di artisti e rappresentanti della cultura di entrambi i Paesi alle suddette manifestazioni.

Al fine di aumentare la visibilità e la familiarità con le loro ricche tradizioni e usanze culturali, le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di organizzare "Giornate della cultura e dell'arte dell'Uzbekistan" nella Repubblica italiana nel 2024 e "Giornate della cultura e dell'arte dell'Italia" nella Repubblica dell'Uzbekistan nel 2025 su base paritaria.

3.1.2. Le parti promuovono la cultura e le arti visive, e le relative industrie creative e culturali, attraverso lo scambio di specialisti nei rispettivi settori.

3.2 Mostre

3.2.1 Durante il periodo di validità del Programma, le Parti promuoveranno mostre di: pittura, arte applicata, fotografia e design. Le proposte e i temi delle mostre saranno concordati dalle Parti attraverso i canali diplomatici.

3.3 Teatro, musica, danza

3.3.1 Le Parti incoraggiano vari spettacoli e tournée di gruppi di talento o di singoli artisti e promuovono la cooperazione e gli scambi tra associazioni e istituzioni che si occupano delle culture dei due Paesi.

Le Parti promuovono spettacoli, programmi creativi, masterclass e lezioni di recitazione, regia, drammaturgia, gestione teatrale e altre attività teatrali, coinvolgendo insegnanti di corsi di istruzione artistica superiore appropriati, nonché eminenti personalità del mondo artistico di entrambi i Paesi.

3.4 Film

3.4.1 Al fine di promuovere il cinema in entrambi i Paesi, le Parti promuovono la cooperazione tra gli istituti, le istituzioni e le associazioni statali che operano nel campo del cinema. Tale cooperazione comprende lo scambio di artisti, la partecipazione reciproca a festival, simposi, rassegne e ogni altro tipo di evento culturale di importanza internazionale. Le parti sosterranno inoltre progetti di promozione, distribuzione e coproduzione di film.

4. COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'ARCHEOLOGIA, DEL RESTAURO, DELLA CONSERVAZIONE E DELLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

4.1 Le parti, durante il periodo di validità del presente accordo, si impegnano a cooperare nei settori della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché nei campi dell'archeologia e della museografia, e a promuovere l'architettura e l'arte moderna con le rispettive autorità competenti.

Le Parti, per quanto attiene agli ambiti dell'educazione, della formazione e della ricerca applicata, nel settore del patrimonio culturale, favoriranno lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, organizzando giornate di studio, seminari, convegni, conferenze, nonché conducendo ricerche congiunte anche relativamente ai siti inclusi nella Lista del Patrimonio Culturale Mondiale dell'UNESCO.

La Parte Italiana durante il periodo di validità del presente programma si dichiara disponibile, previa stipula di specifici accordi attuativi, a inviare esperti nel settore del restauro, nonché a promuovere attività formative nello stesso campo, d'intesa con gli istituti centrali per il restauro afferenti alla Direzione Generale, Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura italiano.

4.2 Le missioni archeologiche delle Parti hanno il diritto di svolgere ricerche congiunte.

Le Parti sosterranno le attività delle missioni archeologiche che operano nel territorio delle Parti in conformità alle norme e ai regolamenti in vigore in entrambi i Paesi.

4.3 Le Parti facilitano la cooperazione tra i musei dei due Paesi, in particolare per quanto riguarda i criteri e gli standard scientifici e tecnici per il funzionamento e lo sviluppo dei musei, sulla base dei principi di reciprocità.

A tal fine, si procederà allo scambio di esperti del settore per un'ulteriore formazione. I relativi dettagli, compresi quelli di natura finanziaria, saranno approvati per via diplomatica.

4.4 Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali trafugati o illecitamente esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

4.5 Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

5. ARCHIVI, BIBLIOTECHE E STAMPA

5.1 Archivi

5.1.1 Le Parti promuovono ogni anno la cooperazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti, banche dati e regolamenti in conformità con la legislazione nazionale dei rispettivi Stati.

5.1.2 Le Parti si scambieranno visite di due esperti nel campo dell'archivistica, su base reciproca, per un periodo non superiore a 10 giorni, previste per la formazione o la ricerca, nonché per acquisire informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi. Le Parti si scambieranno esperienze sulla digitalizzazione dei documenti d'archivio e sulla creazione di banche dati elettroniche per la conservazione di tali documenti, sull'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel campo dell'archiviazione e sul restauro e il back-up dei documenti d'archivio.

5.1.3 Le Parti metteranno gratuitamente a disposizione dei richiedenti i documenti d'archivio negli Archivi di Stato. A questo proposito, la Parte italiana informa che la consultazione dei documenti conservati negli archivi a fini di formazione è gratuita.

5.2 Biblioteche

5.2.1 Per la durata del Programma, le Parti sosterranno i seguenti tipi di cooperazione tra le biblioteche dei due Paesi:

scambio di libri, pubblicazioni e giornali tra biblioteche, accademie e istituzioni culturali di entrambi i Paesi;

nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati contraenti, autorizzazione a prendere in prestito materiale raro e di valore dalle biblioteche statali per varie mostre;

scambio reciproco di personale specializzato della biblioteca, per un periodo non superiore a una settimana;

nell'ambito della legislazione nazionale degli Stati contraenti, scambio di copie o microfilm di materiale librario posseduto dalle biblioteche statali.

5.2.2 La parte italiana è disposta a inviare esperti nei settori della biblioteconomia, della conservazione e del restauro, della catalogazione e dell'informatica. I costi della

missione degli esperti saranno a carico della parte invitante. I dettagli relativi saranno negoziati attraverso i canali diplomatici tra le due parti.

L'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro (ICPAL) confida nella possibilità di inviare esperti in conservazione e restauro del patrimonio archivistico e librario per facilitare l'organizzazione di mostre didattiche in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e favorire lo scambio di pubblicazioni scientifiche nel settore.

5.3 Editoria

5.3.1 Le parti sosterranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore artistico, che contribuiranno a una migliore conoscenza della letteratura, della scienza e dell'arte di entrambi i Paesi.

5.3.2 La parte italiana informa che fornisce sovvenzioni e pagamenti per la traduzione di opere italiane in lingua straniera:

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale) eroga contributi ed erogazioni finanziarie a editori o traduttori italiani o stranieri, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione della cultura italiana, attraverso la traduzione di opere letterarie o scientifiche e per la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolazione di cortometraggi o film;

il Ministero della Cultura italiano assegna il "Premio Nazionale" a traduttori ed editori italiani o stranieri, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

6. INFORMAZIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo promuovendo la conclusione di accordi diretti fra i rispettivi organismi interessati, anche al fine di incoraggiare una migliore comprensione delle realtà di entrambi i Paesi.

7. SCAMBI GIOVANILI E SPORT

7.1 Le Parti sostengono lo sviluppo della cooperazione in materia di scambi giovanili attraverso iniziative congiunte proposte dalle istituzioni pubbliche di entrambi i Paesi.

7.2 Le Parti sostengono la partecipazione dei propri rappresentanti a gare sportive, giochi e altri eventi sportivi internazionali che si svolgono nel territorio di uno dei due Paesi.

7.3 Le Parti sosterranno lo sviluppo e la cooperazione nei vari sport attraverso i contatti tra le istituzioni sportive e, in particolare, i rispettivi Ministeri e Comitati Olimpici.

7.4 Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni della Convenzione internazionale dell'UNESCO contro il doping nello sport, del 2005.

8. TURISMO

8.1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore del turismo al fine di far conoscere ai cittadini di uno Stato Parte le attrattive, il patrimonio naturale, storico, artistico e culturale e le tradizioni culturali del popolo dell'altra Parte.

8.2. Al fine di incrementare il flusso turistico, le Parti intendono promuovere la collaborazione tra le amministrazioni turistiche degli Stati.

8.3. Le Parti promuoveranno la partecipazione di rappresentanti dell'industria turistica a eventi organizzati sul territorio di entrambi gli Stati nel settore del turismo.

9. DIRITTI UMANI

9.1 Le Parti sostengono attività culturali ed educative nel campo dei diritti umani.

Le Parti forniscono assistenza al fine di:

stabilire contatti tra il Centro Nazionale per i Diritti Umani e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione Pari Opportunità dell'Italia;

studiare l'esperienza italiana nel quadro delle istituzioni consultive permanenti al fine di mantenere un dialogo aperto con le istituzioni della società civile

stabilire una cooperazione nell'ambito delle modalità di lotta al traffico di esseri umani, alla violenza contro le donne e i bambini, nonché all'educazione culturale sui diritti umani

studiare l'esperienza italiana nella creazione di un sistema di monitoraggio indipendente delle strutture di detenzione

Invitare esperti italiani a eventi sui diritti umani in Uzbekistan e arricchire la diplomazia pubblica del Centro.

Sostenere lo studio della legislazione italiana in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro la criminalità, il terrorismo e la droga

studiare l'esperienza italiana nell'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani.

9.2 Inoltre, le Parti promuoveranno iniziative nei settori dell'istruzione e della cultura, volte a rafforzare la parità tra uomini e donne, valorizzando e promuovendo i talenti femminili e i progetti culturali da esse realizzati, in relazione a tutti i punti del programma.

Le Parti italiana e uzbeka si dichiarano disponibili a stabilire contatti a questo proposito.

10. CLAUSOLE FINALI

10.1 Il presente Programma non preclude la possibilità di concordare altri tipi di iniziative attraverso i canali diplomatici.

10.2 Le Parti concordano che tutte le iniziative indicate nel presente Programma saranno attuate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dai rispettivi bilanci annuali di entrambi i Paesi.

10.3 Il presente Programma sarà attuato in conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali degli Stati delle Parti e, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

10.4 Le Parti garantiscono la riservatezza dei dati personali scambiati per attuare le attività previste nel presente programma, impegnandosi a non trasferirli a soggetti terzi e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento.

10.5 L'Allegato costituisce un'integrazione del presente Programma.

10.6 In caso di disaccordo nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni del presente Programma, le Parti lo risolveranno attraverso negoziati e consultazioni.

10.7 Il presente Programma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e sarà valido fino alla firma del successivo, ma non oltre il 31 dicembre 2026.

Il presente Programma è firmato ROMA 8 GIUGNO 2023, in due copie, una per ciascuna Parte. Ciascuna copia è redatta in italiano e in uzbeko; il testo nelle due lingue fa ugualmente fede.

PER
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Giuseppe Tognoli

PER
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DELL'UZBEKISTAN

Shavkat Mirziyoyev

Allegato al Programma di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per gli anni 2024-2026

SCAMBIO DI VISITE

Le visite previste ai paragrafi 1.1.2., 5.1.2. e 5.2.1. del presente Programma saranno organizzate secondo la seguente procedura.

A. La Parte mittente è tenuta a informare la Parte ricevente per via diplomatica con tre mesi di anticipo sulla data di partenza dei propri rappresentanti. A tal fine, la Parte mittente deve allegare le seguenti informazioni:

- informazioni generali sui candidati, il loro curriculum vitae e i documenti che attestano la loro conoscenza delle lingue straniere;

- la nazionalità dei candidati di parte italiana deve essere italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e la nazionalità italiana per i candidati di parte italiana e la nazionalità uzbeka per i candidati di parte uzbeka;

- il programma della visita con il nome delle eventuali conferenze, il nome del professore del Paese ospitante o del dipartimento/facoltà competente nelle università, nonché di altre istituzioni educative;

- le date e la durata della visita.

- La parte mittente sosterrà il costo del volo dalla sua capitale alla capitale della parte ricevente.

B. La parte ricevente deve confermare la sua intenzione di accettare la visita attraverso i canali diplomatici un mese prima della data di partenza prevista.

C. Il Paese ospitante si farà carico delle spese di viaggio per il trasferimento e il volo sul proprio territorio dalla capitale al luogo della visita.

Solo per i docenti universitari italiani (punto 1.1.2.) che si recheranno in Uzbekistan, la parte italiana si farà carico di tutte le spese relative al viaggio interno e al volo dalla capitale al luogo della visita e ritorno.

D. La parte italiana offrirà agli insegnanti dell'Uzbekistan (punto 1.1.2) un compenso giornaliero comprensivo di tutte le spese di 120 euro per i primi 6 giorni e di 93 euro per i restanti 2 giorni degli 8 previsti per la visita. La parte italiana offrirà agli esperti dell'Uzbekistan (punto 5.1.2. e 5.2.1.) un compenso giornaliero tutto compreso di 93 euro. La parte uzbeka offrirà ai visitatori italiani le spese di vitto, alloggio e trasporto. L'importo esatto sarà negoziato tra le organizzazioni partner dei due Paesi.

E. Entro un mese dalla fine della visita, i docenti che partecipano allo scambio (punto 1.1.2.) dovranno presentare alla missione diplomatica del Paese in cui si è svolta la visita una relazione sulle ricerche effettuate durante la visita.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio previste nella clausola 2.1. saranno attuate secondo la seguente procedura.

A. Nella pubblicazione del bando per le borse di studio, sarà reso disponibile un elenco dei documenti che i candidati devono presentare;

B. La parte italiana assegnerà ai beneficiari delle borse di studio uzbeke
- un pagamento mensile in base alle condizioni previste al punto 2.1; un'assicurazione sanitaria contro le malattie e gli infortuni per tutta la durata della borsa di studio, fatta eccezione per i problemi di salute mentale e fisica preesistenti e per le cure dentali;

- l'esenzione parziale dal pagamento delle tasse universitarie solo se prevista dall'università, nei limiti della sua indipendenza in materia.

C. La parte uzbecka ingaggerà docenti qualificati per il corso di formazione, fornirà l'uso della biblioteca, assisterà nell'insegnamento e nel supporto metodologico e nella partecipazione dei tirocinanti italiani a seminari scientifici, conferenze, ecc.

Il corso di formazione non prevede alcun costo. Se necessario, la parte uzbecka può anche fornire gratuitamente l'alloggio nel dormitorio degli studenti.

D. La selezione dei candidati vincitori delle borse di studio sarà effettuata in ciascuno dei Paesi da un Comitato appositamente nominato;

E. Un rappresentante della missione diplomatica del Paese che offre la borsa di studio sarà incluso nella Commissione di selezione;

F. I borsisti non possono recarsi nel Paese ospitante fino a quando non riceveranno una notifica ufficiale dalla missione diplomatica dello Stato che offre la borsa di studio.